



REGOLAMENTO PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE RICADENTI IN AREA PARCO

La realizzazione dei tagli boschivi dovrà avvenire secondo le normali prescrizioni forestali, subordinatamente al nulla osta dell'Ente Parco, fatte salve le clausole, principi e prescrizioni come di seguito indicato:

Art. 1

Richiesta nulla osta

Zona 1

(Boschi pubblici e privati)

- Per utilizzazioni boschive previste da Piani di Assestamento Forestale approvati dall'Ente;
- Per interventi necessarie alla prevenzione degli incendi, per interventi fitosanitari, cure colturali ed interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi.

Art. 2

Richiesta nulla osta

Zona 2

(Boschi pubblici)

- Per utilizzazioni boschive previste da Piani di Assestamento Forestale approvati dall'Ente;
- Per interventi necessarie alla prevenzione degli incendi, per interventi fitosanitari, cure colturali ed interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi.

Art. 3

Richiesta nulla osta

Zona 2

(Boschi privati)

- Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia.
- L'autorizzazione al taglio, rilasciate dagli Enti delegati per i territori di rispettiva competenza, verranno trasmesse, per opportuna conoscenza, all'Ente Parco.